

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



45 del 5 dicembre 2025

Le notizie della settimana sono l'approvazione degli obiettivi di servizio per sociale, nidi e trasporto alunni con disabilità 2026 e l'avvio della rendicontazione dell'indennità di funzione.

Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Ministero dell'Interno. Certificazione sull'utilizzazione delle risorse destinate a concorrere alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione

Si comunica che, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2025, sarà resa disponibile alla pagina <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2025, la certificazione telematica concernente l'importo delle risorse utilizzate dai comuni per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

L'acquisizione di tale dato si rende necessaria al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse ripartite con il menzionato decreto del 7 febbraio 2025 e, di conseguenza, quantificare l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2024 che dovrà essere riversato al Capo XIV –

capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati secondo le modalità indicate in apertura del modello di certificazione, con l’avvertimento che la mancata trasmissione dei dati richiesti renderà necessaria l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo di cui all’articolo 1, comma 586, della legge n.234 del 2021.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Approvati gli obiettivi di servizio 2026 per sociale, asili nido e trasporto scolastico di studenti con disabilità

Nella seduta di giovedì 27 novembre 2025, la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard ha approvato gli obiettivi di servizio 2026 e le relative risorse assegnate ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Le risorse saranno distribuite tramite il Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (FELS), istituito con la legge di bilancio per il 2024 (art. 1, co. 496, L. 213/2023) in attuazione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023.

Per il potenziamento dei **servizi sociali comunali** sono state assegnati per l’anno 2026 442.923.000 euro ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO) e 77 milioni di euro ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

La principale novità riguarda l’utilizzo della spesa storica 2023 per verificare se un ente è sopra o sotto obiettivo rispetto al fabbisogno standard monetario 2025–2027.

Un Comune è **sotto-obiettivo** se la spesa storica 2023 è inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027 e non risulta storicamente sopra-obiettivo sulla base delle spese storiche 2017 e 2021. I Comuni **sotto-obiettivo** devono incrementare la spesa sociale almeno fino al livello del fabbisogno e rendicontare l’uso delle risorse aggiuntive. I comuni sopra-obiettivo non hanno obblighi di rendicontazione delle risorse assegnate.

Tutti i Comuni devono compilare la relazione di rendicontazione SOC27 entro il 31/05/2027.

Per il potenziamento del **trasporto scolastico di studenti con disabilità** sono stati assegnati per l’anno 2026 100 milioni di euro a favore dei Comuni delle RSO, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

L’obiettivo consiste nell’incrementare il numero di studenti con disabilità trasportati delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sulla base:

- della copertura minima del servizio fissata all’11,0163% degli studenti con disabilità;
- dei dati dichiarati dal Comune nel campo R18 della relazione DIS25 (fino al valore massimo pari al 30% degli studenti con disabilità).

Il 72% dei Comuni riceve obiettivi e risorse, per un totale di 22.812 utenti aggiuntivi. Il costo standard per utente è pari a 4.383,66 euro.

Tutti i Comuni devono compilare la relazione di rendicontazione DIS27 entro il 31/05/2027.

Per il potenziamento del servizio di **asilo nido** sono stati assegnati per l’anno 2026 450 milioni di euro a favore dei Comuni delle RSO, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

L’obiettivo strategico è raggiungere nel 2027 un livello essenziale uniforme di copertura del 33% della popolazione target 3–36 mesi, come previsto dagli standard europei e dalla normativa nazionale.

Elemento innovativo della metodologia è l’aggiornamento della popolazione target 3–36 mesi, che non è più riferita al triennio 2017–2019, ma al più recente triennio 2022–2024, per tener conto della dinamica delle nascite.

I Comuni sotto i 5.000 abitanti, con pochissimi bambini, possono includere i bambini **anticipatari** iscritti alla scuola dell’infanzia.

La metodologia individuata offre un impianto metodologico coerente ed aggiornato, con tre punti di

forza: la **progressività** degli obiettivi di servizio, che crescono fino al raggiungimento della copertura del 33% della popolazione target 3-36 mesi; la **stabilità programmatoria**, che mantiene gli utenti-obiettivo 2026 al livello del 2025 anche nei casi di diminuzione della popolazione, evitando oscillazioni penalizzanti; la **coerenza con l'obiettivo** del 33% di copertura del servizio che nel 2027 appare realistico, grazie ai **1,1 miliardi annui** previsti a regime.

Nel corso della riunione, ANCI e IFEL hanno posto tre temi di rilievo in vista del 2027, di cui si ritiene necessario tener conto già in fase di monitoraggio 2025:

- **Comuni con copertura >33%** che realizzano nuovi posti con fondi PNRR: garantire risorse per attivare le nuove strutture.
- **Anticipatari:** definire una soluzione strutturale al problema della frequenza anticipata alla scuola materna anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti.
- **Obiettivi di servizio su base sovracomunale:** necessario tenere conto delle dinamiche di mobilità casa-lavoro delle famiglie.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. No ai danni erariali “endosettoriali”

“... è eccepita la speciale causa di compensazione con i vantaggi conseguiti da altra amministrazione prevista dell’art. 1, comma 1 bis, della L. n. 20/1994, dal momento che la mancata entrata per l’amministrazione comunale si sarebbe risolta in una mancata uscita di spesa per l’amministrazione statale. A parere del Collegio, tale eccezione è fondata e va accolta.

Va premesso che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1bis della L. n. 20/1994, così come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 543/1996 conv. in L. n. 639/1996 e quindi modificato dall’art. 17, comma 30 quater, lettera b) del D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, prevede un potere autonomo del giudice contabile di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata, sicché l’effetto modificativo o estintivo collegato ai vantaggi conseguiti non forma oggetto di eccezione di merito in senso stretto ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. L’istituto qui considerato si distingue pertanto dalla compensatio lucri cum damno propria del diritto civile (non rilevabile d’ufficio ex art. 1242 c.c.), in quanto la compensazione con i vantaggi conseguiti dalla p.a. (allorquando il mancato introito di un ente si traduce in un risparmio per altro ente) assume valore di criterio legale di determinazione del danno risarcibile (cfr. Sez. II App. n. 142/2019). Nella specie, l’eccezione è stata sollevata dalla sola difesa ..., ma vale a definire il giudizio anche nei confronti degli altri convenuti. Essa, comunque, una volta ritualmente introdotta nel giudizio da una delle parti, non potrebbe che essere valutata con riferimento all’intero danno per cui è citazione. La norma impone al giudice di computare, nella determinazione del quantum debeatur a fronte di un acclarato danno erariale, qualsiasi vantaggio fruito dalla amministrazione purché conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito. Trattasi di vera e propria compensatio lucri cum damno, che il legislatore del 2009 ha ampliato, ricomprensendovi testualmente anche i vantaggi fruiti “da altra amministrazione” e non solo dalla stessa danneggiata, a rimarcare la generalizzata portata applicativa della norma, operante a fronte di qualsiasi speculare vantaggio fruito da qualsiasi altra amministrazione in caso di danno arrecato da amministratori o dipendenti pubblici alle casse pubbliche ... Né può sostenersi che risulti di ostacolo, al riguardo, il fatto che l’ordinamento preveda l’autonomia contabile dei singoli enti che lo compongono. La novella citata non configge con questo principio, ma va letta alla luce del concetto, affermatosi in giurisprudenza, di finanza pubblica allargata (cfr. Sez. III App. n. 326/2011). È vero che, secondo una tesi minoritaria, una tale conclusione colliderebbe con la funzione repressivo-sanzionatoria che sarebbe propria, unitamente a quella compensativo-risarcitoria, della responsabilità amministrativa e la configurabilità di danni erariali endosettoriali a fini di deterrenza e restitutori. Ritiene tuttavia il Collegio di dovere privilegiare una interpretazione testuale e logica, oltre che sistematica, del disposto normativo in questione, che non può che

condurre alla piena compensabilità di danni e vantaggi anche tra soggetti distinti, ma pur sempre appartenenti al comparto pubblico. La medesima ratio ispira la speculare norma dell'art.1, co.4 della L. n. 20/1994, che dispone la risarcibilità del danno arrecato da un pubblico dipendente anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, stante l'unitarietà della finanza pubblica lesa: allo stesso modo un vantaggio frutto da altra amministrazione va ex lege computato nella suddetta compensatio (cfr. questa Sez. n. 234/2014 cit.)“.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Gestione ordinaria e gestione dell'organo straordinario di liquidazione

L'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) è l'organo esclusivamente competente ad adottare gli atti relativi al conferimento di incarichi legali, come la costituzione in giudizio o l'appello a sentenze di primo grado, anche quando i relativi contenziosi vengono formalizzati in un anno successivo al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, purché costituiscano la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto.

Questa competenza esclusiva è coerente con l'attribuzione all'OSL, prevista dal comma 7 dell'articolo 254 del TUEL, del potere di transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali sui debiti di sua responsabilità. La disciplina regionale sul riparto di competenze tra organi di governo in materia di incarichi legali non rappresenta un ostacolo, sia perché l'OSL è dotato di pieni poteri gestori, sia perché la giurisprudenza contabile riconosce in questo campo l'esistenza di un "microsistema extra ordinem" che opera in deroga rispetto all'ordinario riparto delle competenze.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Fondo pluriennale vincolato

La mancata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è in netto contrasto con le direttive del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, specificamente il par. 5.4. dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Questo principio definisce l'FPV come un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate a coprire obbligazioni passive già impegnate dall'ente, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui l'entrata è stata accertata. L'istituzione del fondo è fondamentale perché garantisce la copertura delle spese imputate agli esercizi futuri, rispondendo all'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e di rendere esplicita la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione dei finanziamenti e il loro effettivo utilizzo. È evidente, pertanto, che l'omessa formazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale abbia impedito e continui a impedire una rappresentazione fedele e trasparente della programmazione della spesa che si estende su più anni, e dell'utilizzo delle risorse destinate a tale scopo, anche qualora l'ente disponga di flussi di cassa immediatamente sufficienti a coprire la spesa.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Conto titoli azionari e criterio di valutazione

L'Agente Contabile Consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, disponendo delle partecipazioni a livello giuridico e non solo materiale. Egli è tenuto a rappresentare l'ente pubblico alle riunioni delle società ed esercitare i diritti sociali, in

proprio o per delega. Di conseguenza, il conto deve documentare sia le modalità di gestione attuate dalle società stesse, sia l'applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni.

Per quanto riguarda la valorizzazione, l'Agente deve esporre i valori aggiornati delle partecipazioni per garantire un'esposizione contabile quanto più veritiera e trasparente. Nello specifico, per le società controllate o partecipate, il valore deve essere determinato con il metodo del patrimonio netto. Se invece la partecipazione risulta inferiore al 20%, è sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato per eventuali perdite di valore che si ritengano durevoli alla data di chiusura dell'esercizio. È fondamentale sottolineare che il criterio del valore nominale è inidoneo a riflettere la reale situazione finanziaria delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Presidenti Anci e Upi chiedono proroga al 28 febbraio 2026 per bilancio previsione

Il presidente di Anci Gaetano Manfredi e di UPI Pasquale Gandolfi hanno inviato ai ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e dell'Economia Giancarlo Giorgetti una comunicazione in cui viene richiesta la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 al 28 febbraio 2026. La missiva precisa che sarà sancito in sede di Conferenza Stato Città che trattasi di termine non più rinviabile.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Rendicontazione delle spese per l'invio delle cartoline avviso agli elettori all'estero relative all'anno 2025

Si comunica che è stata attivata la funzione per la rendicontazione, da parte dei comuni, delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori all'estero relative alle consultazioni dell'anno 2025. Ciascun comune sarà tenuto a rendicontare le spese in esame distinte per il tipo di votazione per la quale è stato interessato (referendum, regionali, comunali).

La funzionalità «Rendiconto Cartoline Avviso», visualizzabile anche dalle Prefetture, è raggiungibile dall'interno dell'applicazione denominata «Finanza Locale» contenuta nel portale «DAIT Servizi» (<https://daitweb.interno.gov.it>) tramite il menu «Spese Elettorali» alla voce «Gestione». Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite la mail dedicata: rendicontielettorali.fl@interno.it.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



MEF. Accrual: assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025

È attiva l'assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025 attraverso l'indirizzo e-mail inforiforma.accrual@mef.gov.it e la sezione dedicata alle FAQ.

Gli enti e le amministrazioni possono richiedere chiarimenti su interpretazione e applicazione del

Quadro concettuale e dei singoli standard ITAS compilando l'apposito modulo e inviandolo alla casella di posta elettronica [**inforiforma.accrual@mef.gov.it**](mailto:inforiforma.accrual@mef.gov.it).

Si raccomanda di indicare nel campo “oggetto” della e-mail l’ITAS cui la richiesta si riferisce (o il Quadro Concettuale).

Ad esempio:

- Richiesta di chiarimenti sull'applicabilità del concetto di controllo contenuto nel Quadro concettuale. **Oggetto:** QC – controllo
- Richiesta di chiarimenti sui criteri di valutazione di un'immobilizzazione materiale contenuti in ITAS 4. **Oggetto:** ITAS 4 – criteri di valutazione
- Richiesta di chiarimenti sul trattamento contabile relativo ai trasferimenti vincolati da lato di un'amministrazione concedente ITAS 18: **Oggetto:** ITAS 18 – trasferimenti vincolati

Si informa che l'elaborazione delle risposte è regolata da una procedura interna che prevede, in funzione della specificità e complessità del quesito, il coinvolgimento delle diverse componenti della Struttura di governance per la necessaria valutazione.

Proprio in virtù di questo iter strutturato, volto ad assicurare pareri di alta specializzazione, i tempi di risposta potranno variare sensibilmente in base alla complessità della materia oggetto di consultazione.

Indipendentemente dalla tempistica, tutte le risposte verranno elaborate e trasmesse attraverso il canale unico dedicato: [**inforiforma.accrual@mef.gov.it**](mailto:inforiforma.accrual@mef.gov.it).

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministero dell'Interno. Assegnazione al Comune di Firenze di risorse nazionali per il progetto ricompreso nei Piani Urbani Integrati

Si comunica che nella sezione “I decreti” è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR del 4 agosto 2025 di assegnazione al Comune di Firenze di risorse nazionali per il progetto ricompreso nei Piani Urbani Integrati. Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Contributo anno 2025 per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2024 (ex D.M. 23 marzo 2011)

Si comunica che con decreto dirigenziale del 28 dicembre 2025, è stata disposta l'erogazione del contributo, anno 2025, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2024.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno

adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Si allega un prospetto con l'elenco dei comuni beneficiari del contributo in esame (sono inclusi anche gli enti con sospensione del pagamento).

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Approvazione modello di certificazione spese non ancora sostenute di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016

L'articolo 4 del decreto-legge del 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha previsto l'istituzione di un fondo da destinare ai comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

Al riguardo, si comunica che con decreto del Ministero dell'interno del 28 novembre 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stato approvato il modello di certificazione riguardante:

la richiesta per l'anno 2025 di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2024 (giorno successivo alla scadenza dell'ultimo certificato trasmesso) al 22 dicembre 2025 (termine di presentazione della richiesta per l'anno 2025), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l'importo complessivo delle spese in esame sia superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell'anno 2024 dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);

la correzione in diminuzione del dato già comunicato nelle richiamate certificazioni, prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell'intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell'interno.

Si precisa che la suddetta certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento.

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della predetta Direzione, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati> entro le ore 24:00 del 22 dicembre 2025, a pena di decadenza.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Contributo per agevolazioni per la

promozione dell'economia locale

Si comunica che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", relative all'anno 2024 e ripartite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2025 (Allegato A), sono state erogate con decreto dirigenziale dell'1 dicembre 2025. Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia gli importi sono stati erogati per il tramite della predetta Autonomia speciale.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: pubblicazione link rendiconti

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il link nell'apposita sezione del sito web dei comuni beneficiari dei rendiconti dei contributi del 5 per mille dell'IRPEF (Articolo 15 del D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



IFEL. Progetto Riscossione: pubblicati due nuovi strumenti operativi per l'organizzazione e gestione delle entrate

IFEL pubblica due nuovi strumenti operativi realizzati nell'ambito del *Progetto Riscossione* e rivolti ad amministratori, funzionari, responsabili e operatori degli uffici tributi alle prese con la (ri)organizzazione degli uffici entrate.

Il Vademecum sull'organizzazione delle entrate offre ai Comuni un quadro organico per valutare in modo consapevole le diverse modalità di gestione del ciclo delle entrate, dalla gestione interna all'esternalizzazione. Attraverso una metodologia di analisi ispirata alla logica del "make or buy", il volume aiuta gli enti a individuare quali attività possano essere svolte con risorse proprie e quali richiedano competenze esterne.

Una parte centrale è dedicata alle forme di esternalizzazione, con una ricostruzione giuridica e funzionale delle differenze tra servizi di supporto e concessione, evidenziando gli effetti sul rischio operativo, sul riparto delle funzioni e sulla disciplina procedurale.

Il Vademecum approfondisce inoltre la progettazione degli affidamenti – dalla definizione dell'oggetto alla costruzione del capitolato, dagli standard qualitativi agli obblighi informativi – al fine di garantire correttezza, trasparenza e un adeguato controllo pubblico sul processo.

Ampio spazio è dedicato anche al tema del controllo, concepito non come verifica formale, ma come presidio sostanziale e concomitante che accompagna l'esecuzione del servizio, consente indirizzi operativi e permette di intercettare tempestivamente eventuali criticità.

Nel suo complesso, il Vademecum rappresenta uno strumento di orientamento strategico e operativo volto a supportare gli enti nella costruzione di assetti gestionali coerenti, sostenibili e capaci di garantire una governance integrata e continuativa dell'intero ciclo delle entrate.

Il documento recante Indicazioni per la redazione dei capitolati fornisce invece linee guida pratiche per strutturare disciplinari e capitolati tecnici relativi ai servizi di accertamento e riscossione coattiva. Frutto dell'analisi di un campione di trenta capitolati e disciplinari di gara individua i

principali ambiti critici e le possibili tutele da considerare nella progettazione degli affidamenti allo scopo di garantire l'adozione di soluzioni consapevoli, efficaci e coerenti con le esigenze organizzative dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Sulla giurisdizione e sugli obblighi motivazionali e partecipativi del comune nella determinazione del piano TARI

Spetta al giudice amministrativo la controversia promossa dal gestore in house del servizio di raccolta rifiuti avverso la delibera comunale di approvazione del piano TARI, atteso che il Comune può discostarsi dai costi trasmessi dal gestore sulla base di valutazioni discrezionali, esercitando un potere autoritativo di regolazione incidente su posizioni di interesse legittimo.

Qualora il comune intenda discostarsi, in sede di approvazione del piano TARI, dai costi indicati dal gestore del servizio, è tenuto a darne preventiva comunicazione al gestore stesso e a motivare puntualmente in ordine al rispetto del principio del full cost recovery. La comunicazione costituisce adempimento essenziale ai fini del controllo pubblico sulla gestione del servizio, sicché la sua omissione vizia il provvedimento finale. L'onere di attestare l'equilibrio economico-finanziario della gestione grava sull'amministrazione e non sul gestore.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Non c'è danno erariale su compensi accessori legittimi

La Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, si è pronunciata in materia di incarichi per specifiche responsabilità e funzioni locali.

La Corte ha affrontato il tema della responsabilità amministrativa, stabilendo che l'erogazione di compensi accessori ai dipendenti pubblici non costituisce, di per sé, un automatico danno erariale. La sentenza chiarisce infatti che i compensi accessori, come quelli relativi a specifiche responsabilità o funzioni locali, mantengono la loro legittimità e non generano responsabilità erariale a condizione che vengano rispettati i contratti collettivi e che si verifichino le condizioni previste dalla legge. In sostanza, il giudizio sulla legittimità non si concentra sull'esistenza del compenso, ma sul fatto che siano state scrupolosamente seguite le procedure contrattuali e le verifiche richieste dalla normativa vigente per l'attribuzione di tali somme. Se tali requisiti procedurali e sostanziali sono adempiuti, non sussiste un danno alle finanze pubbliche.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Proventi derivanti da sanzioni stradali e vincoli del trattamento accessorio

Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, come disciplinato dall'articolo 208 del Codice della strada (CdS), che vengono specificamente destinate

all'erogazione di incentivi monetari volti a potenziare i servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale, non godono dell'esclusione dal limite di spesa complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017.

La mancata esclusione si giustifica poiché tali incentivi non sono considerati rientranti nella nozione di "welfare integrativo" e, allo stesso tempo, non sono stati oggetto di un'espressa indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Tali risorse, tuttavia, possono essere escluse dai medesimi limiti di spesa per il personale nella misura e in conformità alle specifiche modalità che sono state indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti numero 5/SEZAUT/2019.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Rinnovo del contratto e incentivi tecnici

In base alla normativa previgente (articolo 113 del D.Lgs. 50/2016), a differenza di quanto stabilito dal nuovo Codice Appalti (articolo 45 del D.Lgs. 36/2023), non è consentito corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche al personale nel caso di rinnovo contrattuale.

Questa preclusione si applica specificamente se il rinnovo non è stato preceduto da una procedura comparativa i cui esiti siano stati dettagliatamente motivati dall'Amministrazione.

In ogni caso, a prescindere dal Codice applicabile, la corresponsione dell'incentivo – anche in caso di rinnovo – è sempre subordinata alla certificazione e attestazione da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che le specifiche attività, indicate nell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, siano state effettivamente svolte.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Fondo straordinario e ricostituzione

L'Ente ha la facoltà di procedere alla ricostituzione del fondo per il lavoro straordinario quando sussistono le eccezionali ragioni che ne giustificano il ricorso, a patto che vengano rigorosamente rispettati i vincoli imposti sia dalla contrattazione collettiva sia dalle vigenti norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Anche l'ARAN, con il parere RAL 1816, ha confermato la possibilità di ricostituire tale fondo, anche nel caso in cui sia stato azzerato per una scelta discrezionale dell'Ente prima del 2010. Affinché la ricostituzione sia legittima, è necessario che l'Ente avesse, all'epoca dell'azzeramento, quantificato il fondo in conformità alla disciplina contrattuale, che sussistesse effettivamente un'economia di spesa sulle risorse per il lavoro straordinario a seguito dell'azzeramento, e, cruciale, che siano venute meno quelle particolari necessità finanziarie che nel tempo avevano giustificato tale azzeramento del fondo.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente

La disciplina dell'utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente ai sensi dell'art. 36 del CCNL area FL 16.07.2024 ha delle limitazioni soggettive correlate alle funzioni esercitate o a determinate specializzazioni?

In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia che la disciplina, introdotta dall'art. 36 del CCNL dell'area Funzioni Locali del 16.07.2024, a favore dei dirigenti che vengano assegnati, previa

convenzione, dalle amministrazioni di appartenenza presso altri enti per periodi predeterminati, non pone, in linea generale, alcuna limitazione soggettiva legata ai ruoli, funzioni o particolari specializzazioni. Detta disciplina, da un lato fornisce un utile strumento di gestione a favore di Enti temporaneamente meno strutturati, dall'altro, introduce un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e risultato, in aggiunta al trattamento economico spettante a favore del dirigente utilizzato.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Tutela prevista dai contratti nei casi di procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile

Qual è la tutela prevista dai contratti, in materia di patrocinio legale, nei casi di procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti?

Nei casi di procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti, la specifica norma di tutela è contenuta nell'art. 24, comma 3 del CCNL Area FL, triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 luglio 2024, ai sensi del quale: *Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 ..., l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salvo la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.*

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Comuni, verso l'addio ai tetti sulla spesa per il personale

La manovra avanza lenta in Senato, molto lenta. E in attesa di entrare nel vivo dei testi finali e dei voti, non prima di giovedì o venerdì prossimo, la maggioranza prova a costruire qualche ponte con l'opposizione.

Il confronto è partito ieri con la riunione in commissione Bilancio sui «temi comuni», affrontati cioè da emendamenti sia del centrodestra sia delle minoranze, in particolare su enti locali e aree terremotate. «Abbiamo dato risposte molto concrete alle opposizioni, non siamo arroccati», ha detto al termine il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Ma resta l'ostacolo dei quattro articoli sui Livelli essenziali delle prestazioni, che per il Pd sono «incostituzionali», come ha confermato il capogruppo Francesco Boccia.

Su un piano più pratico, si fa largo l'intenzione condivisa di approvare l'abrogazione, proposta da tutti i gruppi, dei vecchi tetti di spesa per il personale che impediscono ai Comuni con più di mille abitanti di superare le uscite medie del 2011-2013, e agli enti più piccoli (sono 2.012, più del 25% dei municipi) chiede di mantenersi sotto i livelli registrati nel 2008. La loro abolizione permetterebbe a molti enti locali, che hanno i fondi per farlo, di sfruttare la possibilità offerta a marzo dal decreto Pa di aumentare le buste paga dei dipendenti, per accorciare la distanza retributiva con Regioni e amministrazioni centrali. Una prima, cauta apertura era arrivata dal ministro dell'Economia Giorgetti all'assemblea Anci di Bologna. Gli approfondimenti successivi

avrebbero portato anche a un via libera tecnico della Ragioneria. L'addio ai tetti di spesa non incide sui saldi di finanza pubblica, perché le risorse sono a carico dei Comuni che hanno l'obbligo di pareggio di bilancio, e devono rispettare i parametri di «sostenibilità finanziaria» fondati sul rapporto fra i costi degli organici e le entrate correnti stabili.

Buone possibilità di arrivare in porto circondano poi la proposta di rendere più flessibile l'utilizzo dell'avanzo libero una volta assicurata la copertura degli eventuali debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri, senza più dover privilegiare gli investimenti rispetto alle altre spese. E sembra ormai assodata l'uscita di Roma dalla componente perequativa del fondo di solidarietà, che offrirebbe alla Capitale circa 50 milioni in più fra il 2026-27 beneficiando poi anche gli altri Comuni. Viaggia verso la conferma anche l'idea, anticipata sul Sole 24 Ore di ieri, dei contributi diretti per far proseguire le opere di ricostruzione nelle aree terremotate ai contribuenti che non hanno la capienza fiscale per sfruttare la detrazione al 110%.

Sulle partite più delicate, a partire dalla querelle sull'oro di Bankitalia, si discuterà davvero solo dalla prossima settimana. E lo stesso accadrà anche per la proposta Fdl di introdurre una tassa del 40% sulla cannabis light. Per le opposizioni si tratta di un «testacoda» rispetto al divieto imposto dal decreto sicurezza, ora all'esame della Consulta. L'idea era di «cercare la strada migliore per contrastare questo business», hanno ribattuto da Fdl, ma in serata fonti parlamentari hanno riferito che il correttivo sarà ritirato.

Leggi l'[articolo](#).

Revisione



Corte dei Conti. Nota interpretativa su chi debba redigere la relazione dei controlli interni da allegare ai conti giudiziali

Agli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna: Nota interpretativa art. 139, comma 2, del D.lgs. 174/2016 e ss.mm.ii. (c.g.c.) "Relazione degli organi di controllo interno".

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Revisori in prima linea nella relazione sui conti degli agenti contabili

La Corte dei conti interviene per chiarire chi sia il soggetto tenuto a redigere la relazione degli organi di controllo interno da depositare, insieme ai conti degli agenti contabili, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Con una nota interpretativa del 2 dicembre 2025, la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna risponde ai dubbi relativi all'individuazione del soggetto incaricato della relazione degli organi di controllo interno prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 139 del Dlgs 174/2016 (Codice di giustizia contabile). La norma prevede che l'amministrazione individui un responsabile del procedimento che, dopo aver svolto la verifica o il controllo amministrativo prescritto dalla normativa vigente e aver parificato il conto, provveda al deposito dello stesso – corredata dalla relazione degli organi di controllo interno – presso la sezione giurisdizionale competente. Il terzo comma dell'articolo 139 consente inoltre alle amministrazioni di adeguare le modalità di presentazione dei conti alle proprie specificità regolamentari, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, senza derogare agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In questo quadro, i giudici contabili ritengono che, qualora il regolamento di contabilità dell'ente

non individui espressamente il soggetto incaricato della redazione della relazione prevista dall'articolo 139, comma 2, del Dlgs 174/2016, tale funzione possa essere attribuita all'organo di revisione in carica presso l'amministrazione. Questa conclusione si fonda sul fatto che nella nozione di "controllo interno" rientra anche l'attività di "vigilanza" delineata dall'articolo 239 del Dlgs 267/2000, che attribuisce ai revisori – tra l'altro – il compito di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (lettera c) e di effettuare le verifiche di cassa previste dall'articolo 223 (lettera f).

In pratica, poiché sono rari i casi in cui il regolamento di contabilità dell'ente individua un diverso soggetto incaricato, nella maggior parte delle amministrazioni sarà il revisore unico o l'organo di revisione a dover redigere la relazione obbligatoria ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di deposito annuale dei conti giudiziali presso la Corte dei conti.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministro per la Pubblica Amministrazione. Nasce "Italia Semplice": il portale sulle semplificazioni

È online "Italia Semplice" (italiasemplice.gov.it), il nuovo portale del Dipartimento della Funzione Pubblica pensato per rendere chiare e accessibili le iniziative di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

Il sito raccoglie e organizza le procedure già semplificate dall'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, spiegando in modo operativo che cosa è cambiato, con percorsi suddivisi per settore.

"Italia Semplice", per la prima volta, offre un punto di accesso unico e intuitivo: cittadini, imprese e professionisti possono scoprire in pochi click adempimenti eliminati o semplificati, con benefici concreti in termini di tempi e costi. L'obiettivo, infatti, è di proporre uno spazio informativo costantemente aggiornato sugli interventi in corso e sui risultati raggiunti.

Il portale si inserisce in un percorso fondato sull'ascolto e la partecipazione che il Dipartimento della Funzione pubblica sta portando avanti. Da un lato, "Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori", il progetto di confronto con amministrazioni locali, associazioni di categoria e realtà produttive che sta toccando tutte le Regioni. Dall'altro, la consultazione pubblica "La tua voce conta", che ha coinvolto cittadini, imprese, professionisti e dipendenti pubblici nella segnalazione di eventuali criticità riscontrate e nella proposta di soluzioni.

"Italia Semplice" non è solo una piattaforma tecnologica, ma uno strumento volto a rafforzare il rapporto con gli utenti per una Pubblica amministrazione sempre più innovativa e al passo con i tempi.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Pubblicata la lista nazionale degli autovelox

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa che è online, dal 28 novembre 2025, l'elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale.

L'elenco, previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, è consultabile al link: <https://velox.mit.gov.it/dispositivi>.

La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale. Oggi, infatti, scadono i termini per l'invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli

organi di polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d'uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Tramite la piattaforma telematica predisposta dal MIT, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione, nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero.

Come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 305 del 18 agosto 2025, gli aggiornamenti continueranno anche dopo la scadenza, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso.

Per ulteriori informazioni sull'operatività della piattaforma, è disponibile la documentazione tecnica allegata al decreto direttoriale.

Leggi l'[articolo](#).



Consiglio dei Ministri. Disegno di legge riforma codice edilizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 4 dicembre con procedura d'urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni.

La delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un'ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l'obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell'edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto "Salva casa", che ha operato una prima semplificazione.

L'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

L'intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l'efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.

Leggi l'[articolo](#).

IL SUNTO RAGIONERIA

La rivista è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834